



CITTÀ DI _____
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO
“COMITATI DI
QUARTIERE”

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 55/2015

REGOLAMENTO “COMITATI DI QUARTIERE”

TITOLO I Principi generali

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il Comune di Ciampino, attraverso il riconoscimento delle forme di aggregazione cittadine spontanee, promuove la libera costituzione dei Comitati di Quartiere (di seguito indicati C.d.Q.).

Il presente regolamento stabilisce i criteri necessari per il riconoscimento formale dei C.d.Q. e li disciplina, così come previsto dal regolamento per l'iscrizione all'Albo degli organismi di partecipazione, approvato con deliberazione di C.C. n° 51 del 26.06.2008. I C.d.Q. si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli Enti Locali, dello Statuto Comunale e del presente Regolamento.

Articolo 2 – I quartieri: denominazione e territorio

L'Amministrazione Comunale suddivide la città in nove quartieri secondo la planimetria generale, “Allegato A” con le seguenti denominazioni:

- 1. FOLGARELLA**
- 2. CIAMPINO VECCHIO/MORENA**
- 3. MOROSINA**
- 4. ACQUA ACETOSA**
- 5. VALLE COPELLA**
- 6. CIPOLLARO/APPIA NUOVA**
- 7. MURA DEI FRANCESI**
- 8. CIAMPINO CENTRO**
- 9. LE SELVE**

Articolo 3 – Riconoscimento formale

Ad ogni quartiere, così come delimitato nella planimetria allegata al presente regolamento, potrà corrispondere un solo C.d.Q.

Ai fini dell'adozione del presente regolamento l'Amministrazione Comunale riconoscerà formalmente i C.d.Q. che entro la data del **30 novembre 2015**, svolgeranno regolari votazioni con le modalità di seguito riportate.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i C.d.Q. già costituiti in forma spontanea, dovranno comunicare formalmente la data scelta per le elezioni e presentare al Comune di Ciampino - Assessorato alla Partecipazione, la certificazione relativa all'avvenuta registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto presso l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate.

Nello Statuto per i Comitati di nuova costituzione dovrà essere indicata l'adozione del presente Regolamento. Per i Comitati già costituiti, il Direttivo deve deliberare l'approvazione e l'adozione del Presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale potrà fornire un facsimile dello Statuto.

Ogni C.d.Q. dopo lo svolgimento delle elezioni ed entro 30 giorni dall'avvenuta nomina di tutte le cariche, dovrà comunicare all'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Ciampino le generalità degli eletti e le relative cariche ricoperte.

Ad insediamento avvenuto il Presidente del C.d.Q. comunicherà la scelta di un Logo, l'indirizzo mail del comitato stesso e l'eventuale indirizzo di un blog o sito internet.

L'Amministrazione Comunale assegnerà ad ogni C.d.Q. un colore diverso quale brand distintivo.

I C.d.Q. dovranno iscriversi all'Albo Comunale delle Associazioni – sezione Comitati di Quartiere, e dovranno rinnovare tale iscrizione entro il mese di maggio di ogni anno.

Articolo 4 – Norma transitoria

L'Amministrazione Comunale riconosce il C.d.Q. del quartiere Folgarella e ne convalida le votazioni svolte in forma democratica il 16/11/2014 come risulta dai documenti protocollati presso il Comune.

Alla scadenza naturale del mandato o per decadenza anticipata, detto C.d.Q. dovrà recepire il presente regolamento per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente del C.d.Q. Folgarella dovrà comunicare la scelta del Logo, l'indirizzo mail del comitato stesso e l'eventuale indirizzo di un blog o sito internet.

L'Amministrazione Comunale assegnerà allo stesso C.d.Q. un colore diverso quale brand distintivo. Il C.d.Q. Folgarella dovrà iscriversi all'Albo Comunale delle Associazioni – sezione Comitati di Quartiere - e dovrà rinnovare tale iscrizione entro il mese di maggio di ogni anno.

Articolo 5 – Sede

I C.d.Q. non dotati di strutture autonome potranno utilizzare, per le loro riunioni, strutture pubbliche comunali, messe a disposizione dall'Amministrazione previ accordi con gli uffici competenti.

Articolo 6 – Finalità

I C.d.Q. sono organismi territoriali apartitici, di partecipazione democratica che non hanno alcun fine di lucro.

L'Amministrazione Comunale riconosce loro il ruolo primario di promuovere la partecipazione attiva della collettività nel governo della Città attraverso:

- l'approfondimento delle problematiche ed il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la promozione d'iniziative per migliorare e qualificare:
 - ✓ lo sviluppo culturale
 - ✓ l'assistenza sociale
 - ✓ i trasporti pubblici
 - ✓ la salute degli abitanti
 - ✓ la sicurezza sociale

- ✓ la tutela dell'ambiente
- ✓ la manutenzione del verde nei parchi del quartiere
- ✓ la piccola manutenzione ordinaria
- ✓ l'arredo urbano.

L'Amministrazione Comunale riconosce quale interlocutore diretto e privilegiato degli organi elettivi e amministrativi del Comune, il Direttivo del C.d.Q. e per esso il Presidente che lo rappresenta e ne è il portavoce.

Articolo 7 – Funzioni Consultive

L'Amministrazione Comunale e/o le Commissioni Consiliari potranno, ove necessario, in caso di adozione di atti e provvedimenti rilevanti aventi incidenze sul quartiere, informare e consultare il singolo C.d.Q. attraverso il suo organo Direttivo.

Le valutazioni espresse dai C.d.Q. in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione.

Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra i C.d.Q. e l'Amministrazione Comunale.

TITOLO II Gli Organi

Articolo 8 – Organi

Sono organi del C.d.Q.: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Articolo 9 - L'Assemblea.

L'Assemblea, quale organo consultivo, è composta da tutti i cittadini che aderiscono al momento dell'iscrizione.

Possono aderire all'Assemblea coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che siano:

- residenti o domiciliati nel quartiere
- titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva o associazionistica
- proprietari di beni immobili
- rappresentanti d'istituzioni religiose con sede nel quartiere.

Per la costituzione dell'organo "Assemblea" va formalizzata la propria adesione attraverso un'iscrizione entro 90 gg. dall'elezione del Presidente.

E' possibile iscriversi anche successivamente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno il 25% degli aderenti alla stessa fotografati alla data del 30 giugno e del 30 dicembre di ogni anno.

Articolo 10 - Il Direttivo

Il Direttivo è eletto da tutti i cittadini del quartiere che risultano iscritti nelle liste elettorali prima delle elezioni.

Il Direttivo è composto dai cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età, che siano residenti o abbiano il domicilio nel quartiere, e da tutti coloro che svolgono una attività (così come indicati all'art. 9)

Il numero dei membri del Direttivo va da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti, è deciso sulla base della popolazione avente diritto al voto in una proporzione di 1 unità ogni 400 abitanti.

Nei quartieri con un numero di abitanti inferiori a 2000, i membri del Direttivo si intendono comunque in numero di 5.

E' auspicabile che tra i membri del Direttivo ci sia un rappresentante per ogni realtà del quartiere.

L'Organismo Direttivo resta in carica 3 anni e il Presidente non può essere rieletto per più di 2 volte consecutive.

Ogni membro del Direttivo, decade e sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti nei seguenti casi:

- tre assenze ingiustificate e consecutive;
- per sopravvenuta incompatibilità;
- per cause di forza maggiore.

Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini che fanno parte del quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini all'individuazione e alla definizione degli obiettivi di sviluppo del quartiere.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei membri e la presenza del Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, del vice Presidente.

Alle sedute del Direttivo possono partecipare, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco e/o gli Assessori competenti per la materia da trattare.

Il Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Il Direttivo assume le proprie deliberazioni con la maggioranza semplice dei componenti.

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dai membri del Direttivo: ogni componente del Direttivo esprime un voto/quoziente che è il rapporto tra i voti presi e la totalità dei voti espressi validi.

Il Presidente dura in carica 3 anni e non può svolgere le funzioni di Presidente per più di due mandati consecutivi, può cessare per sfiducia con le medesime modalità con cui è eletto.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, il quale è eletto con le medesime modalità del Presidente.

Il Presidente non partecipa all'elezione del Vice Presidente.

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- rappresenta il C.d.Q.

- convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea
- nomina il Segretario ed il Tesoriere scelto tra i membri del Direttivo
- sottoscrive i verbali e firma la corrispondenza
- cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Presidenti degli altri C.d.Q.
- attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, curerà la convocazione del Direttivo e dell'Assemblea mediante avviso scritto da inoltrare per via telematica, o attraverso qualsiasi altro tipo di comunicazione non onerosa, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inoltre si dovrà provvedere all'affissione in bacheca del testo della convocazione.

La convocazione dovrà essere recapitata almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata con le stesse modalità entro le 24 ore antecedenti la riunione.

Articolo 12 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo.

Può essere revocato dal Presidente o per richiesta avanzata dai 2/3 del Direttivo.

La carica decade con quella del Presidente.

Il Segretario deve stilare i verbali delle riunioni, tenere nota delle proposte e delle deliberazioni e convocare materialmente per iscritto i membri del Direttivo e i membri dell'Assemblea.

Articolo 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo.

Può essere revocato dal Presidente o per richiesta avanzata dai 2/3 del Direttivo.

La carica decade con quella del Presidente.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio del C.d.Q., redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Direttivo.

Inoltre il Tesoriere curerà l'apertura e la tenuta del conto corrente del Comitato.

TITOLO III Sistema Elettorale

Articolo 14 – Elettorato attivo

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno fissato per le elezioni, compresi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere, tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica, i proprietari di beni immobili, e i rappresentanti d'istituzioni religiose che non siano stati cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223. L'elenco degli aventi diritto al voto sarà stilato sulla base degli archivi anagrafici. I non residenti dovranno produrre o certificato elettorale

rilasciato dal Comune di residenza che attesta il diritto al voto o una autodichiarazione che dichiara sotto la propria responsabilità il godimento dei diritti elettorali. Ogni elettore può esprimere un solo voto presentando una dichiarazione di scelta di dove votare.

A tal fine gli uffici comunali preposti, predisporranno opportuna lista dei residenti del quartiere aventi diritto al voto. Tale lista al termine delle operazioni dovrà essere riconsegnata al comune.

E' fatto divieto per chiunque di estrapolare o produrre, durante le fasi di voto, elenchi di votanti. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Della lista consegnata non può essere prodotta copia.

Articolo 15 - Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano residenti o abbiano il domicilio nel quartiere, e da tutti coloro che svolgono una attività così come indicati all'art. 9.

Nessuno può essere eletto in più di un Direttivo.

Articolo 16 - Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

- i Parlamentari;
- i Professionisti iscritti ad albi professionali che hanno incarichi professionali con il Comune;
- il Sindaco, il Presidente dell'Area Metropolitana e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, dell'Area Metropolitana e Regionali;
- i Consiglieri comunali, dell'Area Metropolitana e Regionali;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.
- i segretari di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali locali;
- i componenti del C.d.A. di enti o società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La carica di componente del Direttivo è incompatibile con altre funzioni elettive sopraggiunte. Nell'eventuale candidatura ad altre funzioni elettive, il componente del Direttivo viene sospeso dalla funzione svolta fino all'esito delle elezioni stesse.

Articolo 17 - Votazioni

Almeno 60 giorni prima dello scadere di ogni mandato, il Direttivo indice le nuove elezioni fissandone la data e dandone comunicazione all'Assemblea.

Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa al Sindaco che provvederà a far pubblicare sul sito istituzionale la data e il luogo dove si svolgeranno le elezioni.

Il Comitato Elettorale dovrà costituirsi almeno 30 giorni prima della data prevista per le elezioni.

I membri del Comitato Elettorale verranno selezionati, previo sorteggio, tra quanti ne faranno richiesta di partecipazione.

Sempre entro tale periodo, è obbligatorio comunicare la data entro la quale ufficializzare le candidature per il Direttivo. Tale periodo deve concludersi almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Comitato Elettorale dovrà essere composto da almeno tre elettori del quartiere che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente, Segretario e di scrutatore nell'ambito del seggio elettorale.

L'elezione del Direttivo è effettuata da tutti i cittadini del quartiere (vedi elettorato attivo – art. 14 del presente Regolamento) sulla base di un'unica lista aperta a tutte le candidature. I candidati dovranno essere almeno pari al numero di componenti del Direttivo.

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di candidature, il Comitato Elettorale riaprirà per ulteriori 7 giorni i termini per la presentazione delle candidature.

All'atto della presentazione della propria candidatura, ciascun candidato dovrà dichiarare di non versare nelle condizioni d'ineleggibilità previste dall'art. 16 del presente regolamento.

La lista dovrà essere formata rispettando la rappresentanza dei due generi almeno nella misura di un terzo.

Nella lista saranno indicati il Cognome ed il Nome di ogni singolo candidato ed i relativi dati anagrafici. Alla lista saranno allegate le copie dei documenti di identità dei candidati. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Gli elettori saranno identificati dai componenti del seggio attraverso la presentazione di un documento d'identità ovvero attraverso il riconoscimento da parte di almeno due componenti del seggio stesso.

Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza del voto stesso.

E' consentita l'espressione di una sola preferenza.

Lo scrutinio sarà effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

A conclusione delle operazioni di scrutinio il Presidente di seggio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice copia e firmato da tutti i componenti del seggio. Una copia del verbale è rimesso all'Ufficio comunale competente.

Saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero dei componenti del Direttivo. Per l'ultimo membro del Direttivo, in caso di parità di voti, si procederà al sorteggio.

Nei 15 giorni successivi all'elezione del Direttivo si dovrà procedere all'elezione del Presidente con le norme di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 18 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione Lazio, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Articolo 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.